

DELIBERAZIONE 19 LUGLIO 2018
388/2018/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ALTA ENERGIA S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE 132395283

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1028^a riunione del 19 luglio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e in particolare l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il decreto legge 10 aprile 2018, n. 30 convertito con modifiche nella legge 31 maggio 2018, n. 64;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;

- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e in particolare gli Allegati A e B;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 64/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità. 7693) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Alta Energia S.r.l. (di seguito: reclamante o Alta Energia), in nome e per conto della ditta individuale Cucci Carlo (di seguito: Cucci Carlo), come da delega in atti (prot. Autorità 9315 del 15 marzo 2018), ha presentato all’Autorità un reclamo, in data 21 febbraio 2018 (prot. Autorità 5016 del 21 febbraio 2018), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore o e-distribuzione), con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 132395283, il presunto ritardo nella messa a disposizione del nuovo preventivo per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, a seguito della richiesta di modifica del precedente preventivo messo a disposizione dal gestore. In particolare il reclamante chiede l’erogazione, da parte del gestore, dell’indennizzo automatico e della maggiorazione previsti dagli articoli 14 e 40 del TICA, per l’incremento di quindici giorni lavorativi, di cui all’art. 7, comma 1, del TICA, di cui avrebbe beneficiato e-distribuzione per elaborare il nuovo preventivo;
2. in data 16 marzo 2018 (prot. Autorità 9480), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. in data 31 maggio 2018, la Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

4. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l’articolo 2, comma 4, lettera a), secondo cui, per potenze in immissione richieste fino a 100 kW, il servizio di connessione è erogato in bassa tensione;
 - b) l’articolo 7, comma 1, secondo cui, per potenze in immissione richieste fino a 100 kW, il tempo di messa a disposizione del preventivo per la

connessione da parte del gestore di rete è pari al massimo a 20 giorni lavorativi. Il medesimo articolo 7, comma 1, prevede, inoltre, che nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione è incrementato di 15 giorni lavorativi, qualora il medesimo gestore di rete ne dia comunicazione al richiedente entro le tempistiche suindicate di messa a disposizione del preventivo per la connessione previste dall'art. 7, comma 1;

- c) l'articolo 7, comma 5, secondo cui il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo per la connessione entro il termine di accettazione del medesimo preventivo. In questi casi, il gestore di rete, entro le medesime tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, del TICA, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni.

QUADRO FATTUALE:

5. In data 30 settembre 2016, Cucci Carlo ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Masseria Corso, nel Comune di Forenza (PZ);
6. in data 24 ottobre 2016, il gestore ha informato Cucci Carlo che, in applicazione dell'art. 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione dell'impianto di produzione oggetto del presente reclamo (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
7. in data 21 novembre 2016, il gestore ha messo a disposizione di Cucci Carlo il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 132395283;
8. in data 26 gennaio 2017, Cucci Carlo ha presentato richiesta di modifica del preventivo prima dell'accettazione del medesimo ai sensi dell'art. 7, comma 5, del TICA. In particolare, *“viste le enormi difficoltà nell'acquisire le servitù di elettrodotto per l'attraversamento del cavo aereo”, è stato richiesto lo “spostamento su Filiano”, mediante “una soluzione personalizzata [...] con costruzione di cavo interrato su viabilità pubblica e di cavo aereo su proprietà privata [...] dove si ha la disponibilità per l'attraversamento aereo del cavo MT e soluzione congiunta tra le pratiche 123449965 titolare Effeuno S.r.l. (capofila), 132392264 titolare Energyka S.r.l. e 132395283 titolare ditta Cucci Carlo”;*

9. in data 22 febbraio 2017, il gestore ha informato Cucci Carlo che, in applicazione dell'art. 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione dell'impianto di produzione oggetto del presente reclamo (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
10. in data 15 marzo 2017, il gestore ha messo a disposizione di Cucci Carlo il secondo preventivo per la connessione, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 132395283;
11. in data 19 gennaio 2018, Alta Energia, in nome e per conto di Cucci Carlo, ha presentato reclamo al gestore contestando l'incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a disposizione del secondo preventivo e, conseguentemente, ha richiesto la corresponsione dell'indennizzo automatico e della maggiorazione per il ritardo nella messa a disposizione di tale preventivo;
12. con comunicazione in data 16 febbraio 2018, il gestore ha respinto il reclamo ritenendo infondata la pretesa di Alta Energia;
13. in data 30 marzo 2018, il gestore, a seguito dell'avvio del presente procedimento, ha trasmesso una memoria (prot. Autorità 11344 del 3 aprile 2018), in cui si riporta, con alcune precisazioni, alla suddetta comunicazione del 16 febbraio 2018.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

14. Il reclamante afferma che *“la comunicazione di incremento dei tempi per l'emissione del 'nuovo' preventivo, oltre ad essere del tutto ingiustificata ed illegittima, è altresì palesemente illecita. Infatti, la richiesta di modifica avanzata dalla reclamante – finalizzata a delocalizzare l'impianto – non ha comportato al gestore alcuna necessità di realizzare, rifare, adeguare o potenziare linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione: ciò trova piena conferma nel fatto [che] l'unica e positiva differenza [è] riscontrabile nella circostanza per cui il 'nuovo' preventivo, rispetto al preventivo originario, presenta una STMG di connessione più vantaggiosa in quanto – grazie alla modifica richiesta della reclamante – è stato possibile ridurre notevolmente le opere di elettrodotto necessarie a connettere l'impianto alla rete”*;
15. il reclamante evidenzia, inoltre, che quanto precedentemente descritto *“è stato ampiamente e positivamente condiviso e riconosciuto nelle deliberazioni 337/2017/E/eel del 18/05/2017, 870/2017/E/eel del 21/12/2017, 902/2017/E/eel del 27/12/2017”*.
16. Pertanto, il reclamante chiede all'Autorità che venga prescritto al gestore di corrispondergli *“l'indennizzo automatico da quantificarsi, ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA, a partire dal 23/02/2017 fino al 15/03/2017, ossia in riferimento*

agli ulteriori 15 (quindici) giorni lavorativi di cui il gestore ha illecitamente abbisognato per l'emissione del 'nuovo' preventivo".

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

17. Il gestore afferma che *“il reclamo proposto risulta essere del tutto infondato in quanto le previsioni del TICA in merito all'incremento dei tempi per la messa a disposizione del preventivo di connessione (cioè l'art. 7.1) trovano applicazione ogni qualvolta la soluzione di connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche al livello di tensione superiore a quello di connessione, sia nel caso in cui sia stata presentata una domanda di connessione e sia nel caso in cui vi sia una richiesta di modifica di un preventivo emesso”*;
18. infatti, prosegue il gestore *“l'incremento della tempistica prevista dall'art. 7.1 TICA si giustifica per la maggiore complessità di tali interventi rispetto a quelli che riguardano il solo livello della tensione di connessione in quanto occorre, di volta in volta, verificare le conseguenze che ogni singolo intervento, richiesto o da prevedere, determina non solo sulla rete di bassa tensione ma anche sulla rete di tensione superiore. Non può fondatamente ritenersi, dunque, che vi siano richieste di modifica di preventivi la cui soluzione tecnica, pur impattando sulla rete di tensione superiore, sia da ritenersi ininfluenza”*;
19. tanto più che, afferma il gestore, *“dall'analisi delle soluzioni tecniche contenute nei preventivi emessi, appare evidente la diversità delle stesse, frutto dell'analisi della rete di volta in volta effettuata”*.
20. Pertanto, per il gestore *“risulta infondata la contestazione avanzata e conseguentemente la richiesta di pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 14 del TICA per il ritardo nella messa a disposizione del preventivo del 15/03/2017”*.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

21. Ai fini della risoluzione della presente controversia si rileva, preliminarmente, che le disposizioni regolatorie in merito alle tempistiche di messa a disposizione del preventivo, di cui all'art. 7, comma 1, del TICA, compreso il citato incremento temporale di quindici giorni lavorativi, si applicano non solo nell'ipotesi di nuove richieste di connessione, ma anche nel caso di richieste di modifica dei preventivi di connessione ai sensi dell'art. 7, comma 5, del TICA come accade nella fattispecie in esame;
22. si evidenzia, inoltre, che la citata tematica è stata già oggetto di richiesta di chiarimenti, formulata dal Signor Erminio Guarini (attuale legale rappresentante del reclamante) agli uffici dell'Autorità nel mese di ottobre 2016, alla quale la Direzione Mercati Elettricità e Gas (ora Direzione Mercati Energia all'Ingresso e Sostenibilità Ambientale) ha risposto in data 23 dicembre 2016 (prot. Autorità 38214). Nella predetta lettera, è stato chiarito che *“in tutti i casi in cui venga*

richiesta una modifica del preventivo, ai fini del rilascio del nuovo preventivo trovano applicazione tutte le tempistiche previste dal comma 7.1 [del TICA], (ivi incluso l'incremento temporale pari a 15 giorni lavorativi qualora la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione), non solo quelle di cui alle lettere a), b), o c) del medesimo" articolo 7, comma 1, del TICA.

23. Ciò premesso, appare, poi, inconferente il richiamo, da parte del reclamante, alle decisioni adottate dall'Autorità con le deliberazioni 337/2017/E/eel, 870/2017/E/eel e 902/2017/E/eel in quanto tali provvedimenti attengono a fattispecie concrete diverse da quella oggetto della presente decisione e a quest'ultima, pertanto, non appaiono assimilabili. A tale proposito, si osserva che le predette decisioni, invocate dal reclamante, riguardavano richieste di modifica del preventivo di connessione che si riferivano al solo spostamento del sito di installazione dell'impianto di produzione (in particolare, tale spostamento si concretizzava *de facto* nell'avvicinamento dell'impianto di produzione alle linee elettriche già esistenti della rete di distribuzione interessata dalla connessione), "*a parità di soluzione tecnica di connessione*".
24. Viceversa, nella fattispecie in esame, è emerso che Cucci Carlo, nella propria richiesta di modifica del preventivo di connessione, ha specificato al gestore di volere una nuova soluzione tecnica personalizzata la quale, per sua stessa natura, dovendo soddisfare esigenze particolari del richiedente, rende appunto inconferente il richiamo alle decisioni di cui al precedente punto 23. A seguito, cioè, della richiesta di una nuova soluzione tecnica personalizzata, che peraltro potrebbe non essere riconducibile a una Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) ai sensi del TICA, appare ragionevole che il gestore di rete riveda interamente la soluzione tecnica per la connessione già elaborata, fruendo del citato incremento delle tempistiche previste dal TICA.
25. Pertanto, si ritiene giustificato e, quindi, proporzionato l'utilizzo, da parte del gestore, dei quindici giorni lavorativi aggiuntivi, di cui all'art. 7, comma 1, del TICA, per la messa a disposizione del secondo preventivo.
26. Alla luce delle sopradescritte motivazioni, non merita, quindi, accoglimento la richiesta del reclamante di vedersi riconosciuti l'indennizzo automatico e la maggiorazione, previsti dalla vigente regolazione, per il ritardo nella messa a disposizione, da parte del gestore, del suddetto preventivo di connessione

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Alta Energia S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione 132395283;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

19 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni